

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2823 del 31/12/2024

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini, delegato alle funzioni di Direttore generale con deliberazione n. 1292 del 8 luglio 2021 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Roma Fiorenzo sostituto
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INCARICHI LEGALI E PERITALI: APPROVAZIONE.

OGGETTO

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INCARICHI LEGALI E PERITALI: APPROVAZIONE.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1504 del 24.7.2023 è stato adottato in via definitiva il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, a seguito della presa atto del decreto n. 88 del 22.6.2023 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, con il quale è stata disposta l'approvazione del citato Atto Aziendale;
- con deliberazione n. 1644 del 2.8.2024 è stata adottare la proposta di adeguamento dell'Atto Aziendale ai sensi della DGR n. 1036 del 16.8.2017 mediante la riorganizzazione, ridenominazione, attivazione e disattivazione di strutture e funzioni aziendali nonché la revisione e previsione di alcuni dipartimenti alla luce degli obiettivi assegnati annualmente all'Azienda e del mutato contesto nazionale e regionale relativo all'ordinamento sanitario e delle professioni socio sanitarie;
- con successiva deliberazione n. 2286 del 31.10.2024 è stata modificata la proposta di adeguamento dell'Atto Aziendale, di cui alla deliberazione n. 1644/2024 – Allegato A, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. 537524 del 18.10.2024 (prot. ULSS n. 191024 del 18.10.2024);
- con deliberazione n. 2375 del 9.12.2021 è stato approvato il “*Regolamento di disciplina degli incarichi legali e peritali*” con decorrenza dal 15 dicembre 2021;

PRESO ATTO che:

- il Comitato dei Direttori Generali, riunito in data 26.3.2024, ha dato mandato ad Azienda Zero di condividere con gli Uffici legali delle Aziende ed Enti del SSR delle Linee Guida comuni per la redazione dei regolamenti aziendali per la formazione di elenchi di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale, al fine di omogeneizzare i criteri di scelta e le modalità di liquidazione dei compensi;
- con nota prot. 14436 del 12.6.2024 (prot. ULSS n. 111861 del 12.6.2024) Azienda Zero ha trasmesso il documento denominato “*Linee Guida per la redazione dei regolamenti aziendali per la formazione di elenchi di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio*”;
- come stabilito nelle predette Linee Guida l'applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ad oggetto “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*” garantisce che non sia violata la normativa in materia di equo compenso (Legge n. 49/2023 e art. 8 D.Lgs. n. 36/2023);

CONSIDERATO che:

- ad oggi nell'attuale articolazione funzionale dell'Azienda non è presente l'ufficio legale, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, avente la competenza generale della difesa in giudizio dell'Amministrazione nonché le previste condizioni operative di autonomia e indipendenza mediante il collocamento in staff al Direttore Generale DGR n. 1306/2017);
- in particolare, la gestione diretta dei sinistri di RCT, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 573 del 10.5.2011 recante le linee guida per la gestione stragiudiziale dei predetti sinistri, comportato la necessità per legge di conferire incarichi di patrocinio e domiciliazione ad avvocati di libero foro per i contenziosi insorti a seguito dell'impossibilità di definire stragiudizialmente le richieste di risarcimento di danno;
- la DGR n. 1471 del 12.12.2024 ha definito le linee di indirizzo per tutte le Aziende ed Enti del SSR secondo il "Modello organizzativo per la gestione stragiudiziale in totale ritenzione dei sinistri da parte delle Aziende ed Enti del SSR", con ciò prevedendosi un aumento degli incarichi legali prima affidati ad avvocati fiduciari della compagnia assicurativa;
- in via generale il ricorso ad avvocati esterni si rende necessario per rappresentare, assistere e difendere l'Amministrazione in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;
- è altresì necessario patrocinare e difendere tutti i soggetti che hanno diritto alla tutela legale secondo le disposizioni di legge, regolamentari e della contrattazione collettiva sul lavoro, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con l'Azienda;

RILEVATO che la materia del conferimento degli incarichi defensionali da parte di pubbliche amministrazioni ad avvocati del libero foro è stata, nel corso degli ultimi anni, oggetto di diversi interventi normativi e di vari opinamenti da parte della dottrina e della giurisprudenza, in primo luogo in ragione del recepimento da parte dell'ordinamento interno dei vari principi in materia affermati dal diritto comunitario.

RICHIAMATE per la materia in oggetto le seguenti principali disposizioni:

- legge 9.2.1982, n. 31 "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee";
- legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in particolare l'art. 13;
- D.M. 14.3.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- D.L. 12.9.2014, n. 132 in materia di negoziazione assistita;
- D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e D.M. 18.10.2010, n. 180 in materia di mediazione;
- Codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, in particolare art. 82 codice di procedura civile e artt. da 2222 e seguenti codice civile;
- Codice deontologico forense, pubblicato in G.U. n. 86 del 13.4.2018;
- D.Lgs. 31.3.2023, n. 35 (codice dei contratti pubblici), in particolare gli artt. 1, 2, 3, 13 e 56, comma 1, lettera h);

RITENUTO opportuno disciplinare la costituzione dell'elenco degli avvocati di libero foro nonché le modalità per il conferimento degli incarichi di rappresentare, assistere e difendere l'Azienda nonché il conferimento degli incarichi di periti e consulenti tecnici di parte, secondo l'articolato quadro normativo sopra indicato;

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria di:

- approvare il nuovo "Regolamento concernente gli incarichi legali e peritali", nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- delegare il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali ogni incombente per la formazione e la tenuta del nuovo elenco degli avvocati, compresi l'approvazione e l'emanazione dell'avviso per la formazione del citato elenco e della relativa domanda di iscrizione;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento concernente gli incarichi legali e peritali", nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025;
- 3) di inserire il predetto regolamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
- 4) di delegare al Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali ogni incombente per la formazione e la tenuta del nuovo elenco degli avvocati, compresi l'approvazione e l'emanazione dell'avviso per la formazione del citato elenco e della relativa domanda di iscrizione;
- 5) di dare atto che nessun onere deriva dall'assunzione della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo Roma Fiorenzo sostituto

Il Direttore sanitario Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Formentini Stefano**

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

REGOLAMENTO

CONCERNENTE GLI INCARICHI LEGALI E PERITALI

approvato con deliberazione n. _____ del _____

in vigore dal _____

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

CAPO II – ELENCO DEGLI AVVOCATI

Art. 2 – Elenco degli avvocati

Art. 3 – Requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

Art. 4 – Requisiti speciali per l'iscrizione alle singole sezioni dell'elenco degli avvocati

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco degli avvocati

Art. 6 – Formazione e tenuta dell'elenco degli avvocati

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco degli avvocati

CAPO III – INCARICHI AGLI AVVOCATI DI LIBERO FORO

Art. 8 – Affidamento degli incarichi agli avvocati di libero foro

Art. 9 – Revoca degli incarichi

Art. 10 – Criteri di determinazione dei compensi e delle spese

Art. 11 – Liquidazione dei compensi spettanti al legale incaricato

Art. 12 – Rapporti tra le strutture dell'Azienda

Art. 13 – Attività del legale incaricato

CAPO IV – CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art. 14 – Conferimento dell'incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento

Art. 15 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico del consulente tecnico

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Norma di rinvio

Art. 17 – Norma di salvaguardia

Art. 18 – Utilizzo dell'elenco previgente degli avvocati

Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in tema di equo compenso, delle linee guida ANAC in materia nonché dei principi previsti dalla Legge n. 241/1990 di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, e pubblicità:

- le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo di un elenco di avvocati esterni all'Azienda, ai quali conferire incarichi di assistenza legale e/o consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 1 lettera h), nn.1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda sanitaria;
- le modalità di liquidazione delle parcelle.

L'Azienda attingerà all'elenco degli avvocati di libero foro anche al fine di garantire l'assistenza in giudizio ai dipendenti che ne fanno richiesta, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali s'intendono le seguenti fattispecie:

- a) assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- b) arbitrati, conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite;
- c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;
- d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), e ad essi si applicano i principi generali previsti dagli artt. 1, 2 e 3 ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente Regolamento si applica altresì, per quanto compatibile agli incarichi legali conferiti d'intesa con le compagnie assicurative dell'Azienda, che in base alle rispettive polizze hanno la gestione dei sinistri, designano i legali e i periti ed assumono le relative spese.

Per incarichi concernenti i servizi peritali s'intendono tutte le attività d'indagine, di acquisizione di dati e di valutazione compiute da un professionista con specifiche competenze tecniche e scientifiche nelle discipline particolari previste di norma dagli albi dei periti presso il tribunale.

CAPO II – ELENCO DEGLI AVVOCATI

Art. 2 – Elenco degli avvocati

Per l'individuazione dei professionisti cui poter conferire gli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Azienda è istituito un apposito elenco di avvocati di libero foro.

L'elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, le categorie di diritto prescelte dal medesimo.

L'iscrizione all'elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda, la quale si riserva ogni differente valutazione in riferimento al caso concreto.

La redazione dell'elenco è unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e tendenziale equa ripartizione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, tenuto conto della specializzazione di ogni legale.

L'elenco prevede l'iscrizione del professionista nelle sezioni relative ai seguenti rami del diritto:

- a) diritto civile;
- b) diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria;
- c) diritto penale;
- d) diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego;
- e) diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica.

Art. 3 – Requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, o di altro paese dell'unione europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) comprovata esperienza professionale, da dichiarare e autocertificare nel curriculum, nell'ambito della/e sezione/i per le quali viene richiesta l'iscrizione; in particolare dovrà essere data dimostrazione di aver patrocinato nell'intera attività professionale almeno 20 giudizi nella sezione di cui richiede l'iscrizione, indicando l'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, il numero di R.G., l'oggetto ed il valore della causa nonché – salvo che per i giudizi in corso – gli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo con indicazione del relativo esito;
- e) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) non avere in corso, al momento del conferimento di eventuale mandato, incarichi di difesa né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di studio, di controparti dell'Azienda ULSS n. 2, ovvero delle precedenti ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso;
- g) non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'Azienda sanitaria ai sensi della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e dell'ordinamento deontologico forense, con l'impegno di comunicare alla medesima Azienda l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
- h) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
- i) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- j) non essere stato destinatario di sanzioni ordinarie definitive superiori alla censura;
- k) non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- l) essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
- m) essere disponibile ad applicare i minimi tariffari dei parametri forensi indicati nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 (o eventuali successivi Decreti di modifica delle tariffe forensi);
- n) impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, raggiungibile come da percorso o link sotto riportati:

Home Page > Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali > Codice Disciplinare e Codice di Condotta

<https://www.aulss2.veneto.it/Codice-Disciplinare-e-Codice-di-Condotta>

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno

essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco con impegno a comunicare all'Azienda l'eventuale perdita degli stessi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 4 – Requisiti speciali per l'iscrizione alle singole sezioni dell'elenco degli avvocati

Per ottenere l'iscrizione alle singole sezioni dell'elenco degli avvocati i richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti speciali:

a) sezione di diritto civile

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine non si tiene conto di:

- prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- procedimenti ex art. 700 c.p.c.;
- procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

b) sezione di diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi in materia di responsabilità sanitaria nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine non si tiene conto di:

- prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

c) sezione di diritto penale

aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII (Delitti contro la persona) o al Titolo VII (Delitti contro la fede pubblica) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda.

d) sezione di diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego

1) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi avanti al Giudice amministrativo aventi ad oggetto concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego nell'interesse, indifferentemente, di Enti banditori, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto di:

- prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- giudizi ex art. 116 c.p.a.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

- 2) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica Amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa ma i gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

I giudizi di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono tra loro cumulabili.

- e) sezione di diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

A tal fine non si tiene conto di:

- prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- giudizi ex art. 116 c.p.a.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco degli avvocati

La domanda di iscrizione all'elenco deve essere compilata secondo lo schema predisposto dall'Azienda, firmata digitalmente ed inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.aulss2@pecveneto.it.

Nella domanda l'interessato deve:

- indicare la/e sezione/i nella quale richiede l'iscrizione;
- dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare quanto disposto dal presente Regolamento pubblicato nel sito internet aziendale;
- dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in relazione alla sezione in cui si chiede l'iscrizione;
- allegare l'elenco dei giudizi trattati: a tal fine è necessaria l'indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, del numero di R.G., dell'oggetto e del valore della causa nonché – salvo che per i giudizi in corso – degli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo con indicazione del relativo esito;
- impegnarsi a segnalare l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, così come l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti;
- impegnarsi a non accettare incarichi da soggetti terzi pubblici o privati contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato;
- riconoscere ed accettare che l'iscrizione all'elenco determinerà l'obbligo all'atto del conferimento dell'incarico di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui al presente Regolamento;
- riconoscere ed accettare che l'iscrizione all'elenco determinerà l'obbligo per il legale in casi di conferimento dell'incarico di ottemperare agli obblighi di rendicontazione nei confronti dell'Azienda;
- prendere atto e accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda;
- autorizzare l'Azienda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli avvocati.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, fotocopia di un valido documento d'identità, un *curriculum vitae* debitamente sottoscritto con firma digitale, nel quale deve essere elencata, con particolare accuratezza, l'esperienza professionale acquisita negli ambiti del diritto relativi alle sezioni per cui si chiede l'iscrizione e l'elenco dei giudizi trattati nei termini sopra descritti.

A pena di esclusione, la domanda, l'elenco dei giudizi trattati e il *curriculum vitae* dovranno recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Azienda si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nei *curricula*, anche richiedendo eventuali integrazioni.

Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 6 – Formazione e tenuta dell'elenco degli avvocati

L'Azienda procede alla pubblicazione nel proprio sito internet di apposito avviso pubblico, dandone opportuna diffusione.

Successivamente a tale pubblicazione, l'Azienda procede alla formazione dell'elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali e specifici richiesti nell'avviso e riportati nel presente Regolamento ordinando ciascuna sezione secondo il criterio alfabetico.

La pubblicazione dell'elenco ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L'elenco avrà durata illimitata con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale.

L'elenco si intende aperto e, pertanto, sarà aggiornato di norma annualmente con l'eventuale inserimento dei nuovi richiedenti.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato dall'Azienda.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda di conferire incarichi.

La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco degli avvocati

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato all'interessato a mezzo PEC.

CAPO III – INCARICHI AGLI AVVOCATI DI LIBERO FORO

Art. 8 – Affidamento degli incarichi agli avvocati di libero foro

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciaria, fondato principalmente sull'*intuitu personae*.

Gli incarichi ai professionisti vengono affidati dalla Direzione Generale nel rispetto, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, come richiamati dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di equa ripartizione, come interpretata dal parere del Consiglio di Stato, Ad. Comm. spec. n. 2017/2018.

I nominativi dei professionisti inseriti nell'elenco costituiscono una banca dati di avvocati disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, da cui l'Azienda può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento.

L'Azienda individuerà il professionista cui conferire l'incarico sulla base di:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- specializzazioni e/o titoli accademici, abilitazioni professionali conseguite, specifiche competenze professionali ed esperienze acquisite, con riferimento anche allo svolgimento di incarichi analoghi;
- competenze specialistiche elevate in ragione:
 - del bene e/o materia oggetto di contenzioso (a titolo esemplificativo per la realizzazione di grandi infrastrutture, opere pubbliche, altro);
 - del valore complessivo della causa;
 - per la rilevanza del foro nel quale è instaurata la causa (a titolo esemplificativo le Magistrature Superiori);
 - per le questioni di diritto sottese (specifica ed esclusiva competenza degli affidatari su puntuali questioni di diritto);
- prosecuzione nei successivi gradi del giudizio;
- necessità di unire la difesa dell'Azienda a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare la difesa ad un avvocato di libero foro (connessione soggettiva);
- analogia, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi (connessione oggettiva);
- equa ripartizione, quale criterio per l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista, che consente altresì di esercitare la naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice.

L'Azienda si riserva la facoltà di conferire gli incarichi professionali anche ad avvocati non inseriti nell'elenco in casi particolari e a mezzo di motivato provvedimento indicante le ragioni della scelta quando, per peculiari competenze o specifiche situazioni giudiziarie, sia opportuno far ricorso ad altri professionisti.

L'elenco degli avvocati verrà utilizzato dall'Azienda anche per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente coinvolto in un giudizio civile o in un procedimento penale per fatti o atti attinenti l'esercizio delle funzioni istituzionali.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti qualora si verificano casi in cui la natura della questione giuridica richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa composto da avvocati appartenenti a diverse sezioni.

L'affidamento dell'incarico si intenderà perfezionato con l'adozione del relativo provvedimento motivato, seppure sinteticamente e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del legale rappresentante dell'Azienda.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa spesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all'Azienda.

Il compenso del domiciliatario dovrà essere pagato direttamente dal legale incaricato dall'Azienda.

Art. 9 – Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del sotteso rapporto fiduciario.

La revoca degli incarichi affidati al professionista comporta l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Art. 10 – Criteri di determinazione dei compensi e delle spese

Il compenso viene determinato nella fase di affidamento dell'incarico e potrà essere erogato solo a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.

Fermo restando il principio che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di equo compenso (Legge n. 49/2023 e art. 8 D.Lgs. n. 36/2023), dall'art. 13 e dall'art.13-bis della legge n. 247/2012, dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., dalle disposizioni di finanza pubblica che hanno posto a carico delle amministrazioni pubbliche un dovere di contenimento delle spese correnti, tra le quali sono da considerare le prestazioni erogate per l'attività defensionale dagli avvocati del libero foro e da quanto stabilito dal D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che prevede l'impegno di spesa certo da effettuarsi all'affidamento dell'incarico, il professionista deve quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell'incarico, apposito preventivo:

- applicando i minimi tariffari dei parametri forensi indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- con rinuncia da parte del professionista all'aumento del compenso per pluralità di parti ex art. 4, comma 2, sia nel caso l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (a titolo esemplificativo l'Azienda e il medico dipendente) sia nel caso assista l'Azienda contro più soggetti in un'unica causa.

I minimi tariffari dovranno essere mantenuti anche per le attività eventuali e ulteriori non considerate dal preventivo prodotto, ivi compreso l'aumento previsto ex art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 in caso di transazione.

L'aumento previsto ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche potrà essere accordato solo ove il Giudicante ne abbia valutato l'effettiva idoneità ad agevolarne la consultazione o la fruizione.

L'Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza o complessità giuridico/procedurale o che involgano specifici profili di natura tecnica, di determinare, motivando adeguatamente la decisione assunta, i compensi professionali in misura diversa, nel rispetto della normativa vigente.

Il preventivo dovrà contenere anche il costo dell'eventuale domiciliatario individuato e scelto dal professionista incaricato.

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso si tiene conto di quanto segue:

- nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo della domanda ex art. 5, comma 2 e seguenti, del D.M. n. 55/2014; si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti;
- per gli appalti: se viene impugnata l'aggiudicazione (nel qual caso il *petitum* è il contratto), il valore della controversia è parametrato al 10% dell'offerta del ricorrente e non della base d'asta (art. 5, comma 3, D.M. n. 55/2014);
- per gli appalti: se viene impugnata l'esclusione, il valore della controversia è indeterminabile e variabile a seconda della complessità.

Art. 11 – Liquidazione dei compensi spettanti al legale incaricato

Alla liquidazione della parcella presentata dal legale al termine dell'espletamento dell'incarico si provvede previa verifica della coerenza della stessa con il preventivo iniziale.

Potranno essere, eventualmente, corrisposti acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere e dell'attività svolta, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella.

Il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliato e, successivamente, di parcella.

In caso di transazione, estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, verrà ridotto in sede di liquidazione con pagamento delle sole fasi effettivamente svolte, salve le spese vive e gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi e salvo quanto stabilito ex art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 in caso di transazione (ferma la riduzione del 50%).

Ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della legge n. 190/2012, verrà pubblicato nel sito aziendale il provvedimento di affidamento dell'incarico, unitamente al *curriculum vitae* del beneficiario e alla dichiarazione di assenza conflitto, anche potenziale, di interessi.

Art. 12 – Rapporti tra le strutture dell'Azienda

Tutte le strutture dell'Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'U.O.C. Affari Generali e Legali in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta del Servizio medesimo, competente per l'istruttoria delle pratiche.

Le strutture dell'Azienda sono altresì tenute a fornire all'U.O.C. Affari Generali e Legali le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia rilevante in loro possesso inerente le stesse.

Art. 13 – Attività del legale incaricato

Il legale incaricato deve assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni.

Il legale incaricato deve aggiornare costantemente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e senza alcuna spesa aggiuntiva:

- trasmettere tutti i provvedimenti e gli atti di causa, compresi quelli redatti dalle altre parti, con le proprie pertinenti osservazioni;
- formulare pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda;
- fornire motivato parere sulle conclusioni delle perizie tecniche d'ufficio e sugli esiti dei procedimenti in relazione alla migliore difesa degli interessi pubblici dell'ente;
- determinare e/o verificare i conteggi di quanto dovuto dall'Azienda a seguito del riconoscimento della responsabilità sia in sede contenziosa che stragiudiziale;
- curare il recupero spontaneo delle spese di lite e di eventuali crediti ovvero prospettare all'Azienda le opportune iniziative per il recupero forzoso.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Azienda nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Il legale deve, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e in merito alla utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Azienda alla prosecuzione della causa.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali, dal regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti emanati dall'autorità Garante in tale ambito.

CAPO IV – CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art. 14 – Conferimento dell'incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento

Nei casi in cui, per promuovere e resistere in giudizio o nelle procedure stragiudiziali, si renda necessaria l'assistenza tecnica per sostenere e difendere le posizioni e gli interessi dell'Azienda sanitaria e del personale avente diritto all'assistenza peritale con oneri diretti a carico della stessa Azienda in ottemperanza alle disposizioni del relativo rapporto di lavoro, quest'ultima provvede a individuare il professionista idoneo per titoli e competenze con priorità nell'ambito delle risorse umane in servizio o in convenzione presso l'Amministrazione, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste.

Il legale incaricato, su comunicazione dell'Azienda, provvede alla nomina del consulente di parte in favore dell'Ente nell'ambito del procedimento di competenza, al momento della nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio ovvero al momento previsto dalla procedura di riferimento negli altri casi.

Nell'ipotesi in cui non vi siano professionalità interne disposte ad accettare l'incarico, per carico di lavoro o per assenza di specifica professionalità tecnico-legale, l'Azienda provvede al conferimento dell'incarico di

consulente tecnico di parte a professionisti esterni, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto di consulenza, secondo i principi del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 15 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico di consulente tecnico

Conformemente al principio secondo cui il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio, fermo restando che siffatto principio non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto, l'Azienda provvede a stabilire con apposito atto i compensi e/o rimborsi forfettari da riconoscere al personale dipendente o convenzionato per lo svolgimento dell'incarico conferito.

È altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e di eventuali oneri di legge per l'espletamento dell'incarico professionale.

Tali incarichi, espletati al di fuori dell'orario di servizio, sono regolati in conformità alle disposizioni in materia di libera professione e sono formalizzati con nota interna.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente regolamento e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applicano il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il D.M. n. 55/2014.

Art. 17 – Norma di salvaguardia

Agli incarichi già affidati o in corso di affidamento precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 2375 del 9.12.2021.

Art. 18 – Utilizzo dell'elenco previgente degli avvocati

Nelle more del nuovo elenco degli avvocati predisposto in base alle disposizioni del presente regolamento, si applica il vigente elenco formato ai sensi della deliberazione n. 2375 del 9.12.2021, fatte salve in ogni caso le disposizioni del capo III del presente regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.